

CONTRATTO ATTUATIVO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO REP 14915 DEL 9.10.2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO SITI NELLA CITTA' DI NAPOLI (ESCLUSO NAPOLI CITTA') – LOTTO 2

CIG **B4F155AFBF**

CIG DERIVATO **B88E65ABAE**

CUP B27J23000010006

**SEDE Pomigliano D'Arco**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE CAMPANIA**

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di novembre, nell'ambito dell'Accordo Quadro e del Contratto Attuativo di cui in epigrafe:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Raffaella Farina nata a [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 61 del 27/06/2025. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n.461403 del 22.09.2025, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;
- 2) La Società Arpe Appalti S.R.L cf. n. 03803270614 di seguito denominata Società, nella persona del geom. Andrea Petruolo nato a [REDACTED], identificato tramite Patente di guida n. [REDACTED] rilasciata dal MIT, valida fino [REDACTED], in qualità di. legale rappresentante e amministratore unico della Società Arpe Appalti s.r.l., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Arpe Appalti s.r.l. in Casagiove (CE) Via Arcivescovo Pontillo n. 75.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 documento T 604950618, tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Caserta, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 20/07/2012, numero e codice fiscale n. 03803270614 e R. E. A. n. CE – 273773.

Verificata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Caserta, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), con prot. n.

PR\_CEUTG\_Ingresso\_0073044 del 26/05/2025.

Considerato che per il predetto operatore economico sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Società Arpe Appalti S.r.l, la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL\_51358111 con scadenza il 24/02/2026, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che per il presente contratto attuativo non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008.

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal RUP prot. n. 0521547 del 13/10/2025 con i titolari effettivi degli operatori economici coinvolti.

Preso atto della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, sottoscritta dall'operatore economico.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, premettono che:

- a) con Decreto Dirigenziale n. 728 del 01/08/2025 è stata aggiudicata, ai sensi dell'art.17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, la Procedura di gara aperta telematica Proc.4020/AQ/2024, LOTTO 2- CIG B4F155AFBF in favore dell'operatore economico Arpe Appalti S.r.l., per un importo pari a 9.450.000,00 € (comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA e oneri di legge se dovuti, con un ribasso temporale percentuale unico del 35,00% e un ribasso percentuale unico sui lavori del 15,68 %, fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile del lotto;
- b) con Decreto Dirigenziale n. 710 del 31/07/2025, è stato approvato il progetto Esecutivo relativo ai lavori di adeguamento della sede del Centro per l'Impiego di Pomigliano D'Arco codice sede L2NA05, redatto, verificato e validato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 36 All. I7 D.lgs. n. 36/2023;
- c) con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 710 del 31/07/2025, è stato approvato l'elenco degli elaborati e il Quadro economico del progetto validato;
- d) che il progetto esecutivo è stato redatto e firmato dal RTI CONTEC consulenza tecnica e servizi di ingegneria s.r.l.(mandataria), nell'ambito dell'Accordo Quadro rep. n. 14734 del 16/11/2023;
- e) che il progetto esecutivo è stato verificato, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 36/2023, dal RTI Progetto Costruzione Qualità S.r.l. (mandataria), nell'ambito dell'Accordo Quadro rep. 14773 del 27/05/2024;
- f) in data **09/10/2025** è stato stipulato con la Società Arpe Appalti S.r.l., l'Accordo Quadro, con Rep. n. 14915, (di seguito denominato Accordo Quadro) concernente l'affidamento dei *“Lavori di realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti nella città di Napoli ( Escluso Napoli Città) – Lotto 2”*, di cui al Decreto dirigenziale di indizione gara n. 1152 del 18 dicembre 2024, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le

prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli Contratti attuativi, per l'intera durata contrattuale fissata in 48 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all'esaurimento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 mesi;

- g) ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d'Appalto la suddetta prestazione deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti attuativi, che la Società si è impegnata a perfezionare con la Regione, secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;
- h) con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, la Società Arpe Appalti Srl, ha costituito a titolo di "garanzia definitiva" la cauzione o fideiussione secondo quanto nell'articolo 117 del d. Lgs. 36/2023, stipulata con data **01/09/2025** n. **1684.00.27.2799914373** con **SACE BT SPA**, e ha consegnato l'originale alla Regione, in allegato all'Accordo Quadro Rep. 14915 del 09/10/2025;
- i) il RUP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ha acquisito il CIG Derivato: B88E65ABAE;
- j) con nota prot. 0516918/2025 del 10/10/2025, l'Ufficio Struttura di Missione PNRR ha comunicato alla Società Arpe Appalti Srl, propria volontà di avviare i lavori di ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'Impiego sito a Pomigliano D'Arco – L2NA05, chiedendo la trasmissione del cronoprogramma dei lavori, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 1.15 del Capitolato Speciale d'Appalto e la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023,
- k) con PEC registrata al protocollo regionale con il n. 0567079/2025 del 28/10/2025, la società Arpe Appalti S.r.l ha trasmesso la documentazione richiesta;
- l) in data **13/10/2025** n. **1684.00.27.2799917337** stipulata con **SACE BT SPA**, la Società Arpe Appalti S.r.l. ha costituito a titolo di "garanzia definitiva" la cauzione o fideiussione secondo quanto nell'articolo 117 del d. Lgs. 36/2023, polizza specifica relativa all'intervento di cui al presente contratto attuativo e ha consegnato l'originale alla Regione, trasmessa con nota prot. 0567079 del 28/10/2025;
- m) in data **09/10/2025** n. **1684.00.33.33049514** stipulata con **SACE BT SPA** la società Arpe Appalti S.r.l. ha costituito la polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato pari a **€ 512.401,25** ai sensi del comma 10 dell'art. 117 del d. Lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Accordo Quadro trasmessa con nota prot. 0567079 del 28/10/2025;
- n) il Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara e comunque non oltre il 30 maggio 2026, trasmesso con nota prot. 0579567 del 31/10/2025;

- o) che con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024 è stato nominato l'arch. Giovanni LANZUISE quale Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- p) che con Decreto Dirigenziale n. 22 del 15/10/2025, al fine di dare immediato avvio all'esecuzione dell'intervento, sono stati nominati l'arch. Stefania Raimondo quale Direttore dei Lavori (DL) temporaneo e l'ing. Michelino Zeoli quale Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) temporaneo,
- q) che in data 29/10/2025 è stato redatto il verbale di consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. N.36/2023 e secondo le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, trasmesso dal Direttore dei Lavori giusto prot. 577414/2025 del 30/10/2025;
- r) che la copertura finanziaria del presente contratto attuativo è garantita a valere sulle risorse programmatiche assegnate alla Regione Campania per la realizzazione del Piano di rafforzamento dei CPI a valere su Risorse PNRR ex DM 74/2019 e 59/2020 e su PNRR Componente M5C1 Investimento 1.1, Finanziato dalla UE – NEXTGENERATION;

Tutto ciò premesso, in attuazione dell'Accordo Quadro sopra richiamato, si stipula e si conviene quanto segue

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente Contratto attuativo viene sottoscritto in attuazione dell'Accordo Quadro stipulato tra le Parti e richiamato in premessa.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione:

- a) Accordo Quadro stipulato tra le parti;
- b) Capitolato Speciale di Appalto;
- c) Progetto esecutivo approvato con Decreto dirigenziale n. 710 del 31/07/2025, con i relativi allegati;
- d) Cronoprogramma dei lavori, rimodulato secondo il ribasso temporale presentato in sede di gara e comunque non oltre il 30 maggio 2026, trasmesso con nota prot. 0579567/2025 del 31/10/2025;
- e) Offerta Tecnica e migliorativa dell'appaltatore;
- f) Tutti i documenti richiamati nel presente atto e nell'Accordo Quadro.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOS 402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del

presente Contratto attuativo, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante.

### **Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo**

La Regione affida alla società Arpe Appalti Srl, che accetta, l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione, architettonica, strutturale ed impiantistica da realizzarsi presso il Centro dell'Impiego di **Pomigliano D'Arco**" (Codice Univoco Sede **L2NA05**), sito in Pomigliano D'Arco alla via Fiume n.73, secondo il progetto approvato con Decreto Dirigenziale n. **710 del 31/07/2025** e secondo le modalità tutte come individuate e descritte nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati, che definisce compiutamente la tipologia dei lavori e le modalità di realizzazione degli stessi. I predetti documenti, anche se non materialmente allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto attuativo e pienamente conosciuti e condivisi dalle parti nonché sono custoditi presso la Struttura di Missione PNRR 402.00.00.

### **Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna dei lavori**

La società si impegna a eseguire i lavori entro il termine di **212** giorni naturali, e consecutivi dalla data di consegna del cantiere, come risultante dal relativo verbale di consegna, art. 2.4 del Capitolato speciale d'appalto. I termini per l'esecuzione delle fasi di lavorazioni sono riferiti al cronoprogramma di progetto e all'offerta temporale formulata dalla Società in sede di gara.

Il società si impegna a completare i lavori entro il 30 maggio 2026, come previsto dal cronoprogramma trasmesso con prot. 0579567/2025 del 31/10/2025.

La Regione si impegna a riconoscere, ai sensi dell'art. 6 del presente contratto attuativo, il premio di accelerazione dovuto in caso di rispetto anticipato o puntuale del termine indicato, secondo le modalità e i criteri previsti dal contratto stesso.

Per il rispetto del termine contrattuale si considera la data del Certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 2.11 del Capitolato speciale d'appalto.

Il Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro, conserva efficacia sino al completamento delle attività oggetto dell'affidamento, e comunque entro e non oltre i termini imposti dal finanziamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro senza che, in questo caso la Società possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

### **Art. 4 - Impegni delle Parti**

La Regione e la società Arpe Appalti S.r.l. si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto attuativo. Per tutto quanto

non previsto nel presente Contratto attuativo si rinvia al Capitolato speciale di appalto e alla disciplina contenuta nell'Accordo Quadro, richiamato in premessa.

Alla Società viene richiesta la partecipazione a tutti gli incontri, conferenze di servizi, etc., anche richiesti dalla Stazione appaltante, necessari per l'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni.

I rapporti contrattuali fra la Regione saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise nominato con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per la Società, dal Legale rappresentante geom. Andrea Petruolo.

La Regione, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento del singolo Contratto attuativo, ha nominato, con Decreto dirigenziale n. 22 del 15/10/2025, quale Direttore dei lavori l'arch. Stefania Raimondo e quale Coordinatore per la sicurezza l'ing. Michelino Zeoli

La Società si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica, con la struttura tecnica indicata, secondo le modalità indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 8 dell'Accordo Quadro.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

#### **Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al precedente art.3, sarà corrisposto un compenso complessivo pari ad **€ 512.401,25 (cinquecentododicimilaquattrocentouno/25)**, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti.

Il corrispettivo per i lavori è determinato sulla base dei prezzi unitari indicati nel computo metrico estimativo e del ribasso offerto in sede di gara.

Le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo sono stipulate a corpo, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro.

La Regione liquida i lavori eseguiti con le modalità stabilite dall'articolo 2.9 del Capitolato speciale d'appalto, così come indicato all'art. 9 dell'Accordo Quadro.

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata:

1. 20% dell'importo di aggiudicazione in anticipazione, oltre I.V.A., a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria;
2. una o più quote intermedie, ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) per ogni singolo Contratto Attuativo di importo inferiore ad euro 900.000 (novecentomila) e ad 1/3 dell'importo affidato per ogni singolo Contratto Attuativo di importo uguale o superiore ad euro 900.000 (novecentomila);
3. una quota a saldo finale nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario

e/o postale indicato per iscritto dall'Impresa.

Il corrispettivo viene erogato per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto.

Alla sottoscrizione del presente Contratto attuativo verrà riconosciuta alla Società, a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, una somma pari al 20% dell'importo. Tale anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Tale garanzia dovrà essere prestata in conformità al corrispondente schema tipo (1.3) approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 16.9.2022 n 193 (GURI n. 291 del 14.12.2022).

L'emissione della fattura è preceduta dall'approvazione dello stato di avanzamento lavori da parte del DL, secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione dei lavori, in mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Sulle liquidazioni saranno effettuate le riduzioni secondo quanto disposto all'art. 2.9 del Capitolato speciale d'appalto.

Le predette somme saranno svincolate in sede di liquidazione finale del singolo Contratto attuativo, dopo l'approvazione da parte della Regione Campania del Certificato di Verifica di Conformità, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e dall'art. 10 dell'Accordo Quadro, qualora il costo del servizio/fornitura subisca variazioni, in aumento o in diminuzione superiori al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del d. lgs. n. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre alla Società l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso la Società non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 – Penali e premio di accelerazione**

In ordine alla contestazione del mancato rispetto dei termini o delle modalità di espletamento delle prestazioni, si applica quanto previsto all'articolo 1.18 del Capitolato speciale d'appalto, secondo la procedura riportata all'art. 14 dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art 126 del D.lgs. 36/2023.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Le parti sono consapevoli che, in caso di inadempienze gravi e persistenti si applicano le prescrizioni dell'art. 1.20 del Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 126 c. 2 del d.lgs. 36/2023, in ragione del particolare interesse della Regione all'ultimazione anticipata dell'appalto, se l'ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e se l'esecuzione dell'appalto è conforme alle obbligazioni assunte, alla Società è riconosciuto un premio di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo complessivo del 10%.

#### **Art. 7 - Garanzie e polizze**

Si dà atto che ai sensi dell'art. 117 del d. lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2.7 del Capitolato speciale d'appalto, la Società ha prestato garanzia fideiussoria per l'importo di euro 32.140,00 (treduemilacentoquaranta/00) pari al 6.27 % (sei/27 per cento) dell'importo del contratto mediante polizza fideiussoria n. 1684.00.27.2799917337 rilasciata dalla SACE SPA e firmata digitalmente.

Detta polizza fideiussoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti della Regione prot. n. 0567079 del 28/10/2025.

La Società ha, altresì, costituito polizza di assicurazione n. 1684.00.33.33049514 rilasciata da SACE SPA, emessa in data 09/10/2025 per la copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Così come prescritto al comma 12 dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 8 - Manleva**

La Società tiene indenne la Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a



terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. Il personale impiegato dalla Società nell'esecuzione del contratto non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

La Società Arpe Appalti, in ogni caso, si obbliga al rispetto di quanto previsto dall'art. 2.13 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 9 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo**

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Regione è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Arpe Appalti Srl risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

#### **Art. 10 - Subappalto**

Resta fermo che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, secondo le disposizioni riportate all'art. 9 del disciplinare di gara e all'art. 1.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Società in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto come di seguito riportato:

- per la categoria prevalente OG1, fino al 49,00%;
- per le categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30, fino al 100%.

#### **Art. 11 - Risoluzione e Recesso**

La Regione, ai sensi dell'art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 recede in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a

quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In ordine all'art. 1.20 del Capitolato speciale d'appalto, a norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, la Regione avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC alla Società, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall' art. 14 dell'Accordo Quadro;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della Società nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o del presente Contratto attuativo;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;
- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato;
- nelle altre ipotesi in cui il capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione, il diritto di incamerare parte della cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi i lavori o la sua parte rimanente in danno della Società inadempiente. La Regione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di regolarità contributiva della Società risulti negativo per due volte consecutive.

Si conviene che la Regione, oltre che nei casi previsti dall'Accordo Quadro, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, del Codice di Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo.

In tal caso, la Società Arpe Appalti Srl, si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Società a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Si precisa che in caso di risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti attuativi costituirà motivo di risoluzione anche dell'Accordo Quadro.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla Società Arpe Appalti Srl ai sensi dell'artt. 94 del D.lgs. 36/2023.

#### **Art. 12 - Domicilio della Società e comunicazioni tra le parti**

Per gli effetti del presente Contratto attuativo, la Società elegge il proprio domicilio presso la sede legale in Casagiove (CE) alla Via Arcivescovo Pontillo n.75 che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del medesimo e si impegna a darne, nel caso di modifica, tempestiva comunicazione al RUP.

Per gli effetti del presente Contratto attuativo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e la Società Arpe Appalti Srl, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: [pnrr@pec.regione.campania.it](mailto:pnrr@pec.regione.campania.it)
- 2) Società: [arpeappaltisrl@legalmail.it](mailto:arpeappaltisrl@legalmail.it)

Le comunicazioni della committente si intendono conosciute dalla Società al momento del loro ricevimento al suddetto indirizzo PEC.

#### **Art. 13 - Protocollo di Legalità**

Le parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalità siglato in data 01/08/2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07/09/2007 (BURC n. 54/2007).

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dal medesimo ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

### **Art. 15 -Nomina Responsabile del Trattamento Dati**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

### **Art.16 - Clausola anti pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 la Società dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione che sono a vario titolo coinvolti nel processo di selezione degli operatori economici per l'affidamento oggetto del presente Contratto;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

### **Art. 17 - Riservatezza**

La Società ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto attuativo e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Regione di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto attuativo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto attuativo, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Contratto attuativo, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Regione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione

del presente Contratto attuativo, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto attuativo e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

#### **Art. 18 – Controversie**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi via PEC alla Società qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La Società, ovvero il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di

cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

La Società ha comunicato, con nota assunta in carico al prot. n. 432258 del 04/09/2025 della Struttura di Missione PNRR, gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

#### **Art. 20 - Codice del comportamento**

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

#### **Art.21 – Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia, all'Accordo Quadro REP. 14915 del 09.10.2025, al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di Appalto.

#### **Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico della Società Arpe Appalti Srl le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione contrattuale, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici sulla copia analogica. Gli allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 "Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO" della Giunta Regionale.

## CONTRATTO N.904/2025 [Uscita] del 05/11/2025 15:30:23

**Oggetto** CONTRATTO ATTUATIVO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO REP 14915 DEL 9.10.2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO SITI NELLA CITTA' DI NAPOLI (ESCLUSO NAPOLI CITTA') – LOTTO 2  
CIG B4F155AFBF CIG DERIVATO B88E65ABAE CUP B27J23000010006 SEDE POMIGLIANO D'ARCO

**Tipo documento** CONTRATTO

**Mezzo invio** PEC/PEO

**Ufficio mittente** 402.00.00 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR (402.00.00)

Assegnazioni

Tipo assegnazione	Data	Azione	Utente
per competenza	05/11/25 15.30	In carico a '402.00.00 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR (402.00.00)'	Dirigente Farina Raffaella
per competenza	05/11/25 15.30	Smistamento a 'Dirigente Farina Raffaella in 402.00.00 - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR'	Dirigente Farina Raffaella

Destinatari

Nominativo	Indirizzo	CAP	Città	Provincia	E-Mail	Mezzo invio
ARPE APPALTI S.R.L.					arpeappaltisrl@leg almail.it	PEC/PEO

**Classificazione** 7.6 «BANDI E PROGETTI COMUNITARI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI»

Allegati Protocollo

Descrizione	N.	Nome file	Tipo	Data	Utente	Impronta
Documento principale	0	06_L2NA05_Sche ma di ContrattoAttuativo_ Pomigliano.pdf. p7m.p7m	Informatico	05/11/25	Dirigente	62d3ef86c6b13cfaf37f5b fa3116a2943a1e6b32b3 8ee4bf85fd6044a4fd54d 4

Storia email

Cartella	Oggetto	Mittente	Destinatario	Data	Utente	Dimension
Inviati	Notifica: Assegnazione per competenza Prot.N. 0595691/2025 (Uscita)	noreply- protocollo@regione .campania.it	pnrr@regione. campania.it; raffaella. farina@regione. campania.it	05/11/25 15.30	Dirigente Farina Raffaella	401 kB

Utente inserimento	Dirigente Farina Raffaella	Inserito in data	05/11/25 15.30
Utente protocollazione	Dirigente Farina Raffaella	Registrato in data	05/11/25 15.30
Utente ultima modifica	Dirigente Farina Raffaella	Modificato in data	05/11/25 15.30